



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. prot. n. 22139-22560-23912-29550-30341/I

Delibera n. 2792/16

Il Consiglio nella seduta del 13-12-16, composto come da verbale in pari data;
sentito il relatore Consigliere *L. Picorel* ;

richiamata la delibera consiliare n. 2181/2016 dell'11/10/2016 con la quale lo scrivente Ufficio ha promosso, mediante pubblicazione della medesima sul sito internet del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, un interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva di **n. 6 Presidenti di Sezione presso la Commissione Tributaria Regionale della Campania;**

rilevato che a seguito della predetta procedura di interpello su base nazionale, sono state acquisite le richieste di applicazione dei seguenti nominativi:

NOMINATIVO	CARICA	COMMISSIONE DI APPARTENENZA	ANZIANITA' DI SERVIZIO
Dott. Maurizio Stanzola	PS	CTP Napoli	01/04/1996
Dott. Francesco Soviero	PS	CTP Napoli	12/11/2013
Dott. Matteo Sirignano	PS	CTP Napoli	12/11/2013
Dott. Rocco Abbondandolo	PS	CTP Salerno	12/11/2013
Dott. Franco Pasquariello	PS	CTP Salerno	25/03/2014

considerato che con la risoluzione n. 13 del 02 dicembre 2014 è stato stabilito che *“in caso di interpello nazionale per applicazioni presso le Commissioni Tributarie, il Consiglio, per l'individuazione dei componenti da applicare, previa una preliminare comparazione tra gli organici delle Commissioni Tributarie di appartenenza dei candidati e le loro esigenze di servizio, attuerà la valutazione dei partecipanti adottando quale principio generale di comparazione, in caso di eccesso delle domande rispetto ai posti disponibili, quello della maggiore anzianità di servizio nella qualifica, secondo i criteri di cui alla risoluzione Consiliare n. 4 del 17/7/2012; a parità di condizioni si farà ricorso al criterio subordinato dell'età anagrafica.*

Le applicazioni sono riservate ai componenti di Commissioni del medesimo grado di quella di destinazione e, in assenza di aspiranti bastevoli alla copertura, potranno essere valutati, in subordine, i componenti di Commissioni di grado diverso da quello della Commissione di applicazione, purché provenienti da altra Regione. Nel caso di applicazione ad una Commissione Tributaria Regionale occorrerà in ogni caso essere in possesso dei requisiti per la nomina a componente di quest'ultima”;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

esaminate le istanze trasmesse dalle segreterie delle rispettive Commissioni Tributarie, corredate:

- A) dalle dichiarazioni dei candidati del possesso dei requisiti richiesti, dell'assenza di incompatibilità, di cui all'art. 8, comma 1-bis d.lgs. 545/92, in riferimento alla sede di applicazione, dell'assenza di provvedimenti disciplinari comminati o di procedimenti disciplinari in corso;
- B) dalle documentazioni relative ai previsti nulla osta dei Presidenti di Commissione, nei quali si attesta il regolare svolgimento delle funzioni, avuto riguardo all'attività effettivamente svolta, ed al numero di applicazioni interne in corso;

rilevato che tutti i partecipanti all'interpello appartengono a Commissioni Tributarie della Regione Campania e, pertanto, ai sensi della richiamata Ris. N. 13 del 02 dicembre 2014, debbono essere esclusi;

visto l'art. 24 del D.Lgs. 545/92;

viste le Risoluzioni Consiliari n. 07 del 13/10/2015 e n. 3 del 18/10/2016;

DELIBERA

di prendere atto che l'interpello è concluso con esito negativo;

Si pubblichi **sul sito internet del Consiglio di Presidenza**;

Si comunichi:

- alla **Direzione della Giustizia Tributaria Ufficio III- “Rapporti con il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e coordinamento degli organi di giurisdizione tributaria”**;
- al Presidente della **Commissione Tributaria Regionale della Campania**;

IL PRESIDENTE
MARIO CAVALLARO

